SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2636)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALSECCHI Pasquale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1967

Norme per l'assegnazione delle sedi e per i trasferimenti degli impiegati dello Stato

Onorevoli Senatori. — Nel grande impegno in atto da parte del Governo e del Parlamento per l'ammodernamento del funzionamento della pubblica amministrazione sfuggono forse taluni piccoli problemi che hanno tuttavia — come insegna l'esperienza — una grande rilevanza agli effetti della « produttività » del meccanismo statale, perchè incidono direttamente sulla psicologia del dipendente e quindi sulla sua predisposizione ad una fattiva collaborazione con la amministrazione statale.

Uno di questi problemi riguarda le sedi di impiego degli impiegati dello Stato. È noto che esistono sedi « disagiate » che comportano l'isolamento dell'impiegato, l'impossibilità di godere di organizzazioni sociali, una enorme difficoltà di contatti con il resto della società civile, non solo per i dipendenti ma anche per i loro familiari; come è noto che esistono sedi « gradite », confortevoli, che vengono assegnate, almeno secondo il giudizio della gran parte dei dipendenti statali, ad elementi particolarmente raccomandati.

Questo disegno di legge intende dare una regolamentazione — non rigida ma certo ragionevole — alla materia della assegnazione e dei trasferimenti delle sedi di impiego (articolo 1).

Un secondo motivo di scontento è il volume delle spese che ogni trasferimento comporta per il trasferito. L'attuale regolamentazione limita a 40 quintali il peso degli arredi, delle masserizie, dei libri e di ogni altra dotazione familiare del trasferito. È un limite che il progresso sociale rende anacronistico per cui il disegno di legge vuole eliminarlo, consentendo all'impiegato trasferito d'ufficio o a domanda (le spese del trasferimenti sono uguali nei due casi) di portarsi con sè, a spese dell'amministrazione quanto forma oggetto del suo arredamento domestico. Ricordo che il costo degli affitti è tale che abusi sono impossibili circa le entità degli arredi e delle suppellettili che vengono spostate a spese dell'amministrazione.

Ritengo anche doveroso che l'amministrazione riconosca una particolare indennità di « deperimento » di valore degli arredi che ogni trasferimento comporta indipendentemente dalle responsabilità del vettore (articolo 2) e per l'adattamento dei nuovi locali, e delle cose possedute agli stessi.

Le spese di cui sopra sono ormai assunte, per i loro dipendenti dalle imprese private e parastatali per cui è logico che vengano assunte anche dall'amministrazione dello Stato.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Propongo inoltre, con questo disegno di legge, all'articolo 3, in concreta applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, prevedere che anche il trasferimento concesso a domanda, come dianzi detto, dia diritto ai compensi che spettano per quelli disposti d'ufficio.

Penso anche che si debba provvedere a dare tranquillità ai dipendenti statali che sono turbati dalla tendenza sempre più avvertita di politicizzare le promozioni sospette inoltre, a torto od a ragione, di essere spesso soggette o influenzate da nepotismo, da clientelismo e talvolta dall'arbitrio.

Questa regolamentazione è particolarmente sentita dagli interessati e, se verrà accolta, aumenterà senza dubbio l'efficienza della organizzazione statale.

Relativamente poi alla necessità dell'adeguamento del trattamento di missione in modo da evitare che quest'ultima possa risolversi in una sensibile perdita per l'impiegato delegato, non è il caso di soffermarsi, tanto moralmente evidente è la detta necessità. Per poi far svanire il sospetto di abusi basterebbe porre in atto particolari convenzioni con albergatori e ristoratori.

Un altro aspetto contenuto nel disegno di legge è il fatto che esistono nella materia qui trattata, indennità accessorie di poche centinaia di lire che pure richiedono, per la loro contabilizzazione, adempimenti pari a quelli richiesti per la contabilizzazione di milioni, per cui il costo del servizio, del materiale, degli impiegati addetti è decisamente superiore all'importo delle indennità riscuotibili.

Ritengo necessario anche che siano abolite queste modestissime ed anacronistiche indennità, rivalutando invece convenientemente quelle che si ritiene opportuno mantenere in vigore.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentare consta di 9 articoli che non credo devono essere singolarmente illustrati perchè sono, a me pare, già chiaramente illustrati nel testo della relazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La durata della permanenza nelle sedi di servizio notoriamente disagiate è fissata, fin dalla prima assegnazione, per un periodo massimo risultante dal quoziente del complessivo numero di impiegati di ruolo delle qualifiche richieste in quelle sedi, per il numero delle sedi stesse, eventualmente raggruppate per grado di disagio.

Art. 2.

Sono abrogati i limiti di peso delle masserizie e degli arredi, dei libri e degli oggetti personali dell'impiegato trasferito da una residenza di servizio all'altra o, in caso di cessato rapporto di impiego, per raggiungere la residenza definitiva.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'impiegato trasferito compete un rimborso forfettario per la perdita di valore dei detti beni a causa di inevitabili danni non imputabili al vettore che ogni trasferimento naturalmente comporta.

Un adeguato rimborso compete pure al trasferito per le necessità di arredamento del nuovo alloggio.

Dette indennità devono essere tenute aggiornate, anno per anno, secondo gli indici del costo della vita.

Art. 3.

In applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il trasferimento di sede che avviene a domanda del funzionario sia in occasione della compilazione annuale della scheda personale allegata ai rapporti informativi, che, successivamente, con specifica istanza, dà diritto alla corresponsione delle competenze previste per i trasferimenti disposti d'ufficio.

Art. 4.

Il trattamento di missione deve coprire per intero le spese che l'impiegato sostiene per la missione stessa, All'occorrenza saranno negoziate particolari convenzioni con organizzazioni ricettizie.

Il rimborso delle somme anticipate dall'impiegato deve avvenire immediatamente. In ogni caso è da calcolare a mesi interi, all'avente diritto, una maggiorazione mensile dello 0,5 per cento sulla somma anticipata.

Art. 5.

Le amministrazioni terranno aggiornate, sulla base di gradimenti espressi e di richieste di trasferimento in alcune sedi, particolari quadri dai quali poter rilevare la condizione di avvicendamento secondo la richiesta espressa. In tal caso l'amministrazione dispone senza indugio il duplice trasferimento.

Si terrà conto (a meno che sussistano incompatibilità accertate) delle proposte di av-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vicendamento concordate tra gli stessi impiegati idonei a svolgere, nelle sedi cui sono destinati, le medesime funzioni.

Art. 6.

A nessun componente dei Consigli di amministrazione è concesso di alterare il punteggio risultante dall'esame dei titoli raccolti nelle cartelle personali, con l'assegnazione di punteggio suppletivo, che non sia espressamente previsto dalla legge. In questo caso il punteggio suppletivo deve essere motivato e verbalizzato.

I generici criteri di valutazione dei titoli debbono essere resi di pubblico dominio e possono essere mutati in via limitata ed eccezionale, con pubblica procedura intesa ad accertare le necessità e lo scopo delle varianti che si propongono.

Art. 7.

Saranno riviste le indennità accessorie abolendo quelle che non rispondono alle mutate condizioni di lavoro, aggiornando le altre sul metro della svalutazione della moneta a partire dall'ultima rivalutazione.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato a rivedere le esistenti disposizioni di legge per conformarle al disposto del precedente articolo.

Art. 9.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dell'apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni.